

**PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE
SIMMETRICA**

(EX ARTT.2506 E SEGUENTI C.C.)

DELLA SOCIETA'

EURO SERVICE GROUP SpA

Via Francesco Gentile, n.135

00173 - ROMA (RM)

CAPITALE SOCIALE Euro 610.000,00 INTERAMENTE VERSATO

CODICE FISCALE NR.REG.IMP. NR.08247891008 - REA RM1083712

NELLA COSTITUENDA

CIEMME S.R.L.

Signori Azionisti della **EURO SERVICE GROUP SPA**

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto, redatto ai sensi degli artt. 2506 e seguenti del Codice Civile, inerente alla scissione parziale proporzionale come in epigrafe sulla base della situazione patrimoniale al 31/03/2021 redatta in conformità alle indicazioni del P.C. OIC 30.

1) TIPO, DENOMINAZIONE e SEDE DELLE SOCIETA' INTERESSATE ALL'OPERAZIONE (Art.2501 ter, 1° comma, n.1 c.c.)

1.1) SOCIETÀ SCISSA

"**EURO SERVICE GROUP S.p.A.**", con sede in Roma (RM), Via Francesco Gentile n.135, Capitale Sociale Euro 610.000,00 interamente versato, Codice Fiscale e Partita IVA 08247891008, iscritta al Registro Imprese di Roma con REA n.1083712.

Attualmente la compagine sociale è così composta:

- PERSICI ANTONIO, Cod. Fisc. PRNNTN50E24D542A, residente in Roma, Viale Antonio Ciamarra n.223
Azioni possedute n.488.000 su n.610.000 in piena proprietà;
- ROSSI MARIAROSARIA, Cod.Fisc. RSSMRS72C48G596K, residente in Roma, Viale Antonio Ciamarra n.223
Azioni possedute n.122.000 su n.610.000 in piena proprietà.

1.2) SOCIETÀ BENEFICIARIA da costituirsi

"CIEMME S.R.L.", con sede in Roma, Via Francesco Gentile n.137, Capitale Sociale Euro 100.000,00, Codice Fiscale: è da iscriversi al Registro Imprese di ROMA.

La compagine sociale sarà così composta:

- PERSICI ANTONIO, Cod. Fisc. PRNNTN50E24D542A, residente in Roma, Viale Antonio Ciamarra n.223
Per una quota di € 80.000,00 in piena proprietà;
- ROSSI MARIAROSARIA, Cod.Fisc. RSSMRS72C48G596K, residente in Roma, Viale Antonio Ciamarra n.223
Per una quota di € 20.000,00 in piena proprietà.

2) ATTO COSTITUTIVO E STATUTO (Art.2501 ter, 11° comma, n.2 c.c.)

A seguito della scissione continuerà ad esistere e lo statuto non subirà modifiche

2.1) Statuto della Società Scissa

I patti sociali e le norme previste dallo statuto della Euro Service Group SpA non subiranno modifiche e pertanto restano invariati quelli già depositati al Registro delle Imprese.

L'atto costitutivo della Società beneficiaria ha il seguente contenuto:

2.2) Atto costitutivo e statuto della Società Beneficiaria

Ai sensi dell'art.2506-bis Codice Civile si riporta in allegato l'atto costitutivo e lo statuto della neocostituita società beneficiaria.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1) E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione **CIEMME S.R.L.**

ARTICOLO 2) La società ha sede nel Comune di Roma.

ARTICOLO 3) Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 4) La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100.

ARTICOLO 5) La società svolge la seguente attività che costituisce il suo oggetto sociale:

la costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione, la vendita, la permuta, la locazione, sublocazione e quindi la commercializzazione e la gestione di beni immobili sia rustici che urbani (residenziali e non) ed industriali, sia in blocco che frazionatamente.

La società inoltre potrà fornire ogni altra attività di gestione ed elaborazione dati per conto proprio e/o di terzi e realizzare qualsiasi altro servizio di supporto e di attività amministrativa, gestionale, fiscale, statistica, tecnico contabile, sempre in relazione all'oggetto sociale, il tutto per conto proprio o di terzi siano essi privati, enti pubblici o società, nazionali ed esteri, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia;

- promuovere, gestire ed assicurare servizi di assistenza tecnica e strategica in campo informatico, compresa l'ideazione, l'implementazione, lo sviluppo e la commercializzazione di programmi software e pacchetti applicativi gestionali, sia propri che di terzi, e la creazione e gestione di servizi tipo provider Internet, nonché la creazione e gestione di servizi di commercio elettronico tramite Internet;

- promuovere, ideare, organizzare, coordinare e gestire attività di formazione e addestramento, in relazione alle attività previste nell'oggetto sociale, realizzate anche in convenzione con enti Regionali, Statali e dell'Unione Europea.

Inoltre potrà prestare attività di servizi per la gestione e tutela del credito, consistenti nella ricerca di documenti e visure presso gli uffici pubblici e banche dati autorizzate dalla legge, al fine di svolgere l'istruttoria del credito, la valutazione della solvibilità, il recupero e l'incasso dei crediti insoluti e non a favore di imprese e professionisti, avvalendosi anche di professionisti iscritti negli appositi albi professionali, a fronte di operazioni di natura commerciale, anche a mezzo di solleciti ed invio di estratti conto della situazione debitoria, al fine di ottenere l'incasso a favore dei creditori. L'elaborazione dei dati per conto terzi, le informazioni commerciali, il tutto nel rispetto della normativa prevista dal Testo Unico sulla Privacy.

La promozione e la vendita, sia all'ingrosso che al dettaglio su tutto il territorio nazionale di programmi e proposte commerciali, tramite lo strumento del Call Center, di prodotti vari per conto terzi.

Servizi di call center, CRM e di comunicazione integrata, di appuntamentistica, di back office, di ricerche di mercato per conto terzi.

Per gestire tale scopo, la società potrà far ricorso a contratti di franchising ed altri contratti tipici previsti dalla normativa vigente.

Attività di customer care ivi compreso il disbrigo di pratiche amministrative presso uffici ed enti pubblici.

La fornitura di beni o servizi, per conto proprio o di terzi, nei seguenti settori: informatica e telecomunicazioni, grafica computerizzata, corsi di formazione professionale, gestione documentale, cartacea ed elettronica.

Sono comunque espressamente escluse le attività riservate ai liberi professionisti ai sensi dell'art.2229 c.c.

Per tutte le prestazioni che abbiano un contenuto intellettuale e/o particolari cognizioni tecniche, la società si potrà avvalere dell'opera di professionisti iscritti negli appositi albi.

Al solo fine di conseguire l'oggetto sociale e senza che ciò possa essere considerato prevalente rispetto alle attività sopra indicate, la società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, immobiliari, commerciali e bancarie in genere, e concedere a terzi fidejussioni e garanzie reali e personali, di ogni tipo nonché contrarre mutui ipotecari e finanziamenti in genere, assumere partecipazioni ed interessenze in imprese e società aventi scopi similari ed affini, sia italiane che estere, con esclusione comunque del collocamento a domicilio di valori mobiliari e delle attività vietate ai sensi del D.L. 3 maggio 1991 n.143 convertito con legge 5 luglio 1991 n.197.

CAPITALE

ARTICOLO 6) Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (Euro centomila/00) diviso in quote ai sensi di legge. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura ed in genere di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. La polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del

corrispondente importo in denaro presso la società.

L'organo amministrativo è autorizzato, in base a delibera dell'assemblea, a richiedere ai soci, finanziamenti in conto capitale, che saranno improduttivi di interessi (anche ai sensi e per gli effetti degli art. 43 comma I e art. 95 comma II del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917), e dei quali non potrà essere chiesta dai soci la restituzione durante la vita della società.

Al di fuori di tale ipotesi l'organo amministrativo potrà essere autorizzato, in base a deliberazione dell'assemblea, a richiedere ai soci nelle forme e alle condizioni di legge vigenti e conformemente alle delibere del Comitato Interministeriale di Credito e Risparmio, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, per il soddisfacimento di esigenze finanziarie della società, finanziamenti non vincolati in conto capitale, dei quali i singoli soci potranno richiedere in ogni momento la restituzione (salve espresse pattuizioni di determinata durata temporale).

In ogni caso i soci non sono obbligati ad effettuare i finanziamenti di cui ai precedenti commi contro la loro volontà.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

La società può emettere strumenti di debito ai sensi dell'art. 2483 C.C. con deliberazione dell'assemblea.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

ARTICOLO 7) Le quote sono trasferibili ai sensi di legge. E' riservato ai soci il diritto di prelazione, a parità di condizioni ed in proporzione alle quote di capitale sociale possedute. I soci che intendono alienare le loro quote devono comunicare la loro proposta, con l'indicazione del prezzo e delle condizioni di vendita agli altri soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al domicilio risultante dal libro soci, ove istituito, o dalle risultanze del Registro delle Imprese.

I soci che intendono avvalersi di tale diritto dovranno darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al socio alienante nel suo domicilio indicato nell'apposito libro dei soci, ove istituito, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta.

Il prezzo dovrà essere corrisposto nei successivi trenta giorni con

il contestuale trasferimento delle quote.

RECESSO DEL SOCIO

ARTICOLO 8) Il socio può recedere dalla società nei casi e con gli effetti previsti dall'art. 2473 C.C.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ha diritto di recedere dalla società, il socio che non abbia concorso alla approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine di durata della società e la introduzione o rimozione di vincoli alla libera circolazione delle partecipazioni.

In ogni caso di recesso, il socio deve comunicare la sua intenzione di recedere con lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera assembleare, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

CONFERIMENTI

ARTICOLO 9) In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti è riservato ai soci il diritto di effettuare le nuove sottoscrizioni, in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute.

I soci potranno rinunciare a tale diritto di nuova sottoscrizione a favore anche di terzi in tutto o in parte.

L'aumento di capitale, ad eccezione del caso di cui all'art. 2482 ter codice civile, può essere attuato anche mediante offerte di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art.2473 C.C.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 10) L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale ovvero altrove, purché in Italia.

La convocazione dell'assemblea è effettuata mediante raccomandata, telefax, telegramma ovvero e-mail purché la comunicazione pervenga al socio almeno tre giorni prima dell'adunanza. L'avviso contiene l'ordine del giorno ed indica la data e il luogo di svolgimento dell'assemblea ed eventualmente la data della seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

L'assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti

ovvero almeno informati tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo (ove nominato), purché nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea in prima e seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice-Presidente o dall'Amministratore Unico o da uno dei coamministratori.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea su proposta del presidente.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea secondo le disposizioni di cui all'art. 2372 C.C.

Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate per appello nominale. L'assemblea si può riunire in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

In deroga al principio assembleare e nei limiti di legge, le decisioni dei soci possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino chiaramente l'argomento oggetto della decisione ed il consenso espresso. Tali decisioni sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 11) La società, secondo quanto deliberato con decisione dei soci chiamati a nominare l'organo di amministrazione, è amministrata da un amministratore unico oppure da più amministratori in numero compreso tra un minimo di due ed un massimo di sette; il numero effettivo di amministratori è determinato dai soci chiamati a provvedere alla nomina. Possono essere nominati amministratori anche non soci.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione; tuttavia, all'atto della nomina, i soci possono stabilire che gli amministratori agiscano in via congiunta ovvero disgiunta senza procedere alla costituzione di un Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea che provvede alla nomina e sono rieleggibili.

Qualora, per dimissioni, morte o altre cause, venga a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dai soci, si intendono decaduti tutti gli amministratori e si deve convocare al più presto l'assemblea per la sua ricostituzione ovvero promuovere la decisione dei soci.

Il compenso spettante agli amministratori è determinato dai soci all'atto della nomina, o è determinato annualmente dall'assemblea dei soci.

Possono essere accantonate somme per costituire fondi per trattamento di fine mandato degli amministratori, eventualmente anche mediante stipulazione di polizze assicurative.

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché ai coamministratori in forma congiunta o disgiunta secondo i poteri loro attribuiti. Gli amministratori muniti di rappresentanza in conformità al presente statuto possono nominare procuratori per singole categorie di affari, delimitandone i poteri.

ARTICOLO 12) Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, nomina il presidente scegliendolo tra i suoi componenti; può nominare uno o più vicepresidenti sempre scegliendoli

tra i suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente, ogni volta che egli lo ritenga necessario ovvero quando la convocazione sia richiesta da almeno due amministratori. La convocazione del Consiglio avviene con comunicazione scritta trasmessa almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo di telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima.

Il Consiglio di Amministrazione si può riunire in audiovideoconferenza o in sola audio conferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni dell'organo amministrativo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.

In deroga al metodo collegiale è consentito che i membri del Consiglio di Amministrazione esprimano le proprie decisioni mediante consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti dai consiglieri risultino chiaramente l'argomento oggetto della decisione ed il consenso espresso.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 13) Nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c., nei quali la nomina è obbligatoria, la società provvederà alla nomina di un Organo di Controllo o del revisore. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'art. 2477 c.c..

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

ARTICOLO 14) L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, a redigere

il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione da parte dei soci.

Gli utili risultanti dal bilancio, dedotta una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo le decisioni assunte dai soci.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 15) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 16) Tutte le controversie tra i soci ovvero tra la società e i soci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti verranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale di tre membri che saranno designati dal Presidente del Tribunale di Roma, che provvederà a designare altresì il Presidente del Collegio arbitrale.

Gli arbitri decideranno secondo diritto ai sensi dell'art.36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

La clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia e, con l'accettazione dell'incarico da parte di amministratori, liquidatori e sindaci è vincolante per costoro.

Le modifiche dell'atto costitutivo introduttive o soppressive di clausole compromissorie devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

DISPOSIZIONE FINALE

ARTICOLO 17) Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

3) TIPO DI SCISSIONE ED ELEMENTI PATRIMONIALI DA ASSEGNARE ALLA SOCIETA' BENEFICIARIA

3.1) Tipo di Scissione

Il progetto prevede la scissione parziale proporzionale della Euro Service Group SpA, ai sensi degli artt.2506 e seguenti Cod.Civ.

Ai Soci della società scissa Euro Service Group SpA, verranno assegnate le quote della società beneficiaria in proporzione alla loro partecipazione nella società scissa. In particolare, poiché non si è in presenza di società beneficiaria preesistente, non si è reso necessario determinare un rapporto di cambio, mediante il raffronto tra il valore economico della quota di patrimonio netto trasferito ed il valore economico del patrimonio netto della società beneficiaria. Il capitale sociale della neo costituita società è sottoscritto in misura percentuale pari a quella esistente presso la società scissa. Non si rende necessaria la relazione di congruità del rapporto di cambio di cui all'art.2501 sexies, in quanto sia la società scissa che la società beneficiaria sono partecipate dagli stessi soggetti secondo le medesime percentuali e gli stessi diritti.

Ai sensi dell'art.2506 ter 4° comma cod.civ., i Soci delle società partecipanti alla scissione, all'unanimità, esonerano l'Organo Amministrativo dalla predisposizione dei seguenti documenti:

- Relazione illustrativa degli Amministratori;
- Situazione patrimoniale.

La Scissione avverrà ai valori contabili in regime di continuità dei valori fiscali, che gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti hanno nella società scissa alla data di efficacia della scissione e che verranno nel seguito della presente relazione meglio specificati.

3.2) Descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare alla beneficiaria (Art.2506-bis, 11° comma, cod.civ.)

Ai sensi dell'art.2506-bis del Codice Civile, gli elementi patrimoniali attivi e passivi della società scindenda, che verranno trasferiti alla società beneficiaria, sono i seguenti:

Attività

Alla società Beneficiaria verranno trasferiti, per effetto della scissione, le seguenti attività e passività della società scissa:

Immobilizzazioni materiali:

Trattasi del complesso immobiliare siti in Roma e più specificatamente così individuato:

- a) appartamento ad uso ufficio sito in Roma, Via Francesco Gentile n.135 piano 1, int.2, censito al NCEU del Comune di Roma al

- foglio 959, particella 838, sub.506, zona 6, categoria D/8, rendita catastale Euro 26.272,00;
- b) posto auto sito in Roma, Via Francesco Gentile n.135, piano Terra, int.22, censito al NCEU del Comune di Roma al foglio 959, particella 838, sub.23, zona 6, categoria C/6, classe 9, mq.11, rendita catastale Euro 27,84;
- c) posto auto sito in Roma, Via Francesco Gentile n.135, piano Terra, int.23, censito al NCEU del Comune di Roma al foglio 959, particella 838, sub.24, zona 6, categoria C/6, classe 9, mq.11, rendita catastale Euro 27,84;
- d) posto auto sito in Roma, Via Francesco Gentile n.135, piano Terra, int.24, censito al NCEU del Comune di Roma al foglio 959, particella 838, sub.25, zona 6, categoria C/6, classe 9, mq.11, rendita catastale Euro 27,84;
- e) posto auto sito in Roma, Via Francesco Gentile n.135, piano Terra, int.25, censito al NCEU del Comune di Roma al foglio 959, particella 838, sub.26, zona 6, categoria C/6, classe 9, mq.11, rendita catastale Euro 27,84;
- f) appartamento sito in Roma, Via Francesco Gentile n.127 al piano quarto, censito al NCEU del Comune di Roma al foglio 959, particella 837, sub.211, zona 6, categoria A/2, classe 6, vani 5 rendita catastale Euro 813,42;
- g) soffitta sita in Roma, Via Francesco Gentile n.127, piano 9, int.15, censito al NCEU del Comune di Roma al foglio 959, particella 837, sub.243, zona 6, categoria C/2, classe 9, mq.3, rendita catastale Euro 12,09;

In relazione agli immobili identificati alle lettere a), b), c), d) ed e), si fa presente che in data 31.03.2021 è stato stipulato un contratto di locazione, registrato in data 29.04.2021 presso l'Agenzia delle Entrate DPRM2 UT2 ROMA 5 - TUSCOLANO, con il num.003718 serie 3T, con decorrenza dal 01/04/2021 al 31.03.2027, con la previsione di un canone annuo di € 72.000,00. Naturalmente anche tale contratto sarà oggetto di trasferimento nella società beneficiaria.

Passività

Tra le passività si riscontra esclusivamente la quota parte del capitale sociale e le relative riserve rapportate al valore patrimoniale dei beni presenti nell'attivo.

I predetti elementi patrimoniali attivi e passivi vengono trasferiti nella loro consistenza come risultante dalla contabilità della società scissa alla data di efficacia di iscrizione dell'atto di scissione.

Si precisa che qualsiasi altro elemento attivo e/o passivo, di fornitura, di vendita, di appalto o subappalto, o altri in corso, senza eccezione alcuna, rimarranno nella sfera giuridica della società scissa.

SITUAZIONE PATRIMONIALE SOCIETA' BENEFICIRIA

<u>A T T I V O</u>	R.C.	Attivo	Fondo	Val.Cont.
<u>Immobilizzazioni Materiali</u>				
FABBRICATI CIVILI				
a) App.Via F.Gentile n.135 piano 1	26.272,00	1.333.333,00	384.000,00	949.333,00
b) Posto auto Via F.Gentile n.135 sub.23	27,84			
c) Posto auto Via F.Gentile n.135 sub.24	27,84			
d) Posto auto Via F.Gentile n.135 sub.25	27,84			
e) Posto auto Via F.Gentile n.135 sub.26	27,84			
f) App.Via F.Gentile n.127 piano 4°	813,42	317.454,00	50.633,00	266.821,00
g) Soffitta Via F.Gentile piano 9°	12,09			
<u>Cassa Contanti</u>				346,00
Totale Attivo				1.216.500,00
<u>P A S S I V O</u>				
Capitale sociale				100.000,00
Riserve di bilancio				<u>1.116.500,00</u>
Totale patrimonio netto				1.216.500,00
Totale Passivo				1.216.500,00

3.3) Effetti patrimoniali della Scissione

Considerando che i beni oggetto di scissione sono stati quantificati ad un valore corrispondente al valore contabile, gli effetti patrimoniali della scissione esprimono i seguenti valori:

Capitale sociale della ESG SpA	610.000,00
P.N. contabile alla data di scissione	6.809.335,00
Numero azioni emesse	610.000
Valore a P.N. di ogni singola azione	11,16
Valore dei beni oggetto di scissione	1.216.500,00
Numero azioni	610.000
Valore di ogni singola azione	1,99
Numero azioni del Socio PERSICI	488.000
Numero azioni del Socio ROSSI	122.000
Valore azioni del Socio PERSICI	973.200,00
Valore azioni del Socio ROSSI	243.300,00
Capitale sociale della NewCo.	100.000,00
Valore della quota nella NewCo.	
Socio Persici Antonio	80.000,00
Socio Rossi Mariarosaria	20.000,00
Valore delle riserve della NewCo.	1.116.500,00

Per effetto della scissione, conseguentemente al trasferimento alla Società Beneficiaria del patrimonio costituito dagli elementi patrimoniali sopra indicati, verrà trasferito un Patrimonio netto contabile in misura fissa di € 1.216.500,00 (Euro unmilione duecento sedicimilacinquecento/00).

Si precisa che eventuali differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento, dovute alla normale dinamica aziendale, che si dovessero determinare tra la data di riferimento del presente Progetto di Scissione e la data di efficacia, saranno regolate tra le società apportando le dovute rettifiche alle voci patrimoniali e troveranno esatta compensazione in modo che il patrimonio netto della Società Scissa trasferito alla Società Beneficiaria rimanga immutato rispetto a quanto indicato nel Progetto di Scissione.

Ai fini della riduzione del patrimonio netto della Società Scissa, si rende necessario intaccare il capitale sociale in una misura pari ad € 100.000,00 (Euro centomila/00) che corrisponderà esattamente al capitale sociale della società beneficiaria e la restante parte utilizzando le riserve di patrimonio formatesi nel corso degli anni.

Tali riserve verranno ricostituite esattamente nel bilancio della società beneficiaria.

A seguito del procedimento di scissione ed a seguito dell'attribuzione di parte del patrimonio alla società beneficiaria, il capitale sociale della società scissa sarà di € 510.000,00 (cinquecentodiecimila/00). Si precisa altresì che eventuali sopravvenienze attive o passive che si dovessero manifestare a partire dalla data nella quale la Scissione produrrà i suoi effetti, rimarranno rispettivamente a beneficio o a carico del patrimonio trasferito, se ad esso pertinenti.

4) RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA (Art.2501 ter, II comma, n.3 e 4 cod.civ.)

Ai Soci della Euro Service Group SpA verranno assegnate le quote nella Società Beneficiaria di ugual misura. In particolare, rispettando il rapporto rappresentato dal numero di azioni possedute in rapporto al capitale sociale, ai soci della nuova società verrà attribuita una quota corrispondente a tale rapporto, ovvero:

PERSICI ANTONIO

N.azioni 488.000 su 610.000 pari al 80,% del C.S. della ESG
Quota detenuta nella costituenda società € 80.000,00

ROSSI MARIAROSARIA

N.azioni 122.000 su 610.000 pari al 20,% del C.S. della ESG
Quota detenuta nella costituenda società € 20.000,00

Non è previsto alcun conguaglio in denaro (art.2506 bis, 10° comma cod.civ.)

Viene altresì rispettato il criterio di attribuzione proporzionale, in considerazione del fatto che i Soci della Società Beneficiaria partecipano con le stesse proporzioni al capitale sociale della Società Scissa.

5) DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA (Art.2501 ter, 10° comma, n.5 cod.civ.)

La partecipazione agli utili della Società Beneficiaria decorrerà dalla data di efficacia della scissione, di cui al successivo paragrafo 6).

6) DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA (Art.2501 ter, 10° comma, n.5 cod.civ.)

Gli effetti della Scissione decorreranno, anche ai fini contabili e fiscali ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2506-quater cod.civ. e 2501 ter n.6, dalla data d'iscrizione dell'atto di Scissione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese competente (la "data di efficacia").

Con tale iscrizione, la Società Beneficiaria diverrà titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ad essa trasferiti mediante Scissione, assumendo tutti i diritti, ragioni, azioni, obblighi, impegni ad essi relativi.

7) TRATTAMENTO PER PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI (Art.2501 ter, II comma, n.7 cod.civ.)

Non sono previsti trattamenti particolari riservati a categorie di Soci e/o a possessori di titoli diversi.

8) VANTAGGI PARTICOLARI DEGLI AMMINISTRATORI (Art.2501 ter, 11° comma, n.8 cod.civ.)

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla scissione. Nell'ambito o quale conseguenza dell'operazione di Scissione non saranno proposti vantaggi particolari a favore degli amministratori della società scissa e della Società Beneficiaria.

9) RAGIONI ECONOMICHE DELLA SCISSIONE

La società Euro Service Group SpA, svolge principalmente l'attività di recupero stragiudiziale di crediti sia propri che di terzi.

Inoltre, negli anni ha acquistato diversi immobili che sono stati destinati in modo strumentale allo svolgimento della primaria attività.

In considerazione del mutevole andamento dei rapporti aziendali e societari, i soci hanno ritenuto opportuno procedere ad una scissione essenzialmente per motivi organizzativi, che si sostanziano nel decentramento e frazionamento delle responsabilità e delle decisioni al fine di risolvere dei dissidi all'interno del gruppo proprietario. Infatti, i due Soci, inizialmente legati da un vincolo matrimoniale,

nell'anno 2016 sono addivenuti ad una separazione consensuale che fino a poco tempo fa non ha creato pregiudizio al corretto svolgimento dell'attività aziendale, ma che ad oggi, con il mutare delle prospettive e delle vedute personali, ha determinato l'esigenza di condurre separatamente le linee di servizi più confacenti alle loro capacità.

10) RESPONSABILITA' SOLIDALE DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Ai sensi dell'art.2506 quater, 3 comma cod. civ., si dà atto che ciascuna società è solidalmente responsabile nei limiti del patrimonio netto assegnato e rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

Si precisa infine che, ai sensi dell'art.15 del D.lgs. 472/1997, ciascuna società che partecipa alla scissione, è obbligata al pagamento di eventuali somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

11) RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE

L'operazione è neutra ai fini fiscali e, pertanto, non costituisce presupposto per il realizzo di plusvalenze, né di minusvalenze a carico delle società partecipanti e dei loro Soci.

L'operazione stessa è soggetta all'imposta di registro in misura fissa.

Roma, 2 maggio 2021

EURO SERVICE GROUP SpA

L'Amministratore Unico

